

A.G.C. 14 - Trasporti e Viabilità - Deliberazione n. 570 del 27 marzo 2009 – Proposta di riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 47 comma 3 L.R. n. 7/02 e ss.mm.ii. - sentenza giudice di pace di Ischia n. 2925/08 - giudizio Di Stefano c/Regione Campania.

PREMESSO

- Che la L.R. 30 aprile 2002 n.7 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo-contabili;
- Che l'art. 47, commi 3 e 4, della predetta legge, modificato ed integrato dall'art. 1, comma 5, lett. a) della L.R. 15/05, statuisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- Che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
- Che con D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere regionale;

PREMESSO altresì

- Che con L.R. n. 2 del 19/01/09 il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009;
- Che con D.G.R. n. 261 del 23/2/09 è stato approvato il bilancio gestionale per l'anno 2009, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 30 aprile 2002, n.7.
- Che con d.G.R. n. 1078 del 22/06/07 è stato istituito, tra gli altri, all'interno della U.P.B. 6.23.57 il capitolo 583- denominato "Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza dell'A.G.C. 14"- su cui allocare di volta in volta le risorse necessarie per il pagamento dei debiti de quo, mediante prelevamento dell'occorrente importo dal capitolo 124 della stessa U.P.B. effettuando una variazione compensativa ex art. 29, comma 9, lettera b) della L.R. n. 7/02;
- Che l'art. 22 della legge finanziaria regionale n. 1/08, aggiungendo all'art. 47 della L.R. n. 7/02 il comma 5, ha disposto che la proposta di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive si intende accolta qualora il Consiglio regionale non si pronunci entro sessanta giorni dalla ricezione, rendendo di fatto operativo l'istituto del silenzio assenso;

RILEVATO

- Che con nota n.100810 del 5/2/09 l'A.G.C. Avvocatura, Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso la sentenza del Giudice di Pace di Ischia n. 2925/08, resa nel giudizio Di Stefano Antonella c/Regione Campania e Comune di Ischia R.G. n. 3510/04, notificata in forma esecutiva in data 23/1/09, con cui la Regione Campania è stata condannata al risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. subiti dal ricorrente a causa del sinistro avvenuto in data 27/5/04 nel porto di Ischia:
- Che con la citata sentenza la Regione Campania è stata condannata al pagamento della somma complessiva di € 1.354,79 oltre interessi legali dal 6/7/06 al saldo, nonché alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.225,00, di cui € 75,00 per spese, € 600,00 per diritti, € 550,00 per onorario, nonché rimborso forfetario sull'importo degli onorari e dei diritti ex art. 14 L.p. ed IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Stefano Pettorino e Felice Pettorino per anticipo fattone;
- Che in uno alla citata sentenza, la parte attrice ha notificato atto di significazione e pagamento, in forza del quale è richiesto il pagamento di ulteriori spese a titolo di "competenze precetto";
- Che la competente Avvocatura, Settore Contenzioso Civile e Penale ha ritenuto non congrue le somme richieste nel predetto atto, alla luce delle vigenti norme in materia che pongono il termine dilatorio di 120 gg dalla notifica del titolo esecutivo per intraprendere l'azione di precetto in danno della P.A.;

RILEVATO pertanto

- che grava sulla Regione Campania l'obbligo di pagamento della somma complessiva di € 3.120,32 (tremilacentoventi/32) così distinta: € 1.461,77 a titolo di risarcimento del danno (com-



prensiva di € 106,98 per interessi legali dal giorno della domanda al soddisfo); € 1.658,55 a titolo di spese, diritti e onorari di avvocato, comprensivi di IVA e CPA come per legge, come meglio dettagliato nella scheda di rilevazione di partita debitoria n. 5/09 allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO

- Che la spesa di € 3.120,32 non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabile, è da ascriversi alla categoria dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, per il cui adempimento è necessaria l'attivazione della procedura di riconoscimento di legittimità da parte del Consiglio Regionale, come previsto all'art. 47, commi 3 e 4 della richiamata L.R. n. 7/02 e ss.mm.ii.;
- Che il debito di € 3.120,32 derivante dalla sentenza esecutiva n. 2925/08 resa dal Giudice di Pace di Ischia nel giudizio di cui in premessa è certo, liquido ed esigibile;

RITENUTO

- Pertanto opportuno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3 della L.R. n. 7/02 e della D.G.R. n. 1731 del 30/10/06, richiedere al Consiglio Regionale il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio di €3.120,32 come riportato nella scheda di rilevazione di partita debitoria di cui in premessa, da cui emergono le circostanze di fatto e le motivazioni di diritto che hanno generato la spesa di cui trattasi;
- Altresì opportuno provvedere al pagamento del debito de quo dotando il capitolo 583 della U.P.B. 6.23.57 denominato "Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza dell'A.G.C. 14" della somma di € 3.120,32 mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 della medesima U.P.B., che presenta la necessaria disponibilità;
- di demandare al Dirigente del Settore 03 dell'A.G.C. 14 il conseguente atto di impegno della somma di € 3.120,32 da assumersi sul capitolo 583 della U.P.B. 6.23.57, all'uopo istituito, subordinandone la liquidazione al riconoscimento espresso o tacito di legittimità della spesa da parte del Consiglio Regionale;

RILEVATO

che, ai sensi dell'art. 47 comma 5 della L.R. n. 7/02 come introdotto dall'art. 22 L.F. n. 1/08, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla ricezione della presente proposta, la legittimità del debito in essa contenuta si intende riconosciuta dal Consiglio Regionale;

VISTI

- La L.R. n. 7/02;
- La L.R. n. 15/05;
- La L.R. n. 2/09;
- La D.G.R. n. 1731/06;
- La D.G.R. n. 1078/06;
- La D.G.R. n. 261 del 23/2/09
- La scheda di rilevazione di partita debitoria n. 5 del 16/2/2009 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

propone e la giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e confermate, con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti:

- Di proporre al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3 della L.R. n. 7/02 e ss.mm.ii., il riconoscimento e la legittimazione della partita debitoria di € 3.120,32 (tremilacentoventi/32), a titolo di debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Giudice di Pace di I-



schia n. 2925/08, resa nel giudizio Di Stefano Antonella c/Regione Campania e Comune di Ischia - R.G. n. 3510/04, notificata in forma esecutiva in data 23/1/09, con cui la Regione Campania è stata condannata ex art. 2051 c.c, al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente a causa del sinistro avvenuto in data 27/5/04 nel porto di Ischia, come attestato dalla scheda di rilevazione n. 5 del 16/2/09 allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- Di prendere atto che la somma totale di €3.120,32 rappresenta una stima presunta del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo, e che al momento non sono quantificabili;
- Di autorizzare, ai sensi dell'art. 29 comma 9 lett. b) della L.R. n. 7/02, una variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario, afferente i capitoli di seguito riportati, rientranti nella medesima Unità Previsionale di base:
 - Capitolo di spesa 124 (U.P.B. 6.23.57): riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa per € 3.120,32
 - Capitolo di spesa 583 (U.P.B. 6.23.57): incremento dello stanziamento di competenza e cassa per €3.120,32
- di demandare al Dirigente del Settore 03 dell'A.G.C. 14 il conseguente atto di impegno della somma di € 3.120,32 da assumersi sul capitolo 583 della U.P.B. 6.23.57, subordinandone la liquidazione al riconoscimento, espresso o tacito, di legittimità della spesa da parte del Consiglio Regionale;
- di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di rispettiva competenza:
 - al Consiglio Regionale;
 - all'A.G.C. 14 Trasporti e Viabilità;
 - al Settore Demanio Marittimo Navigazione Porti Aeroporti OO.MM.;
 - al Settore Gestione Entrate e Spese di Bilancio;
 - al Settore Formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale;
 - all'A.G.C. Avvocatura Settore Contenzioso amministrativo e Tributario Settore Contenzioso Civile e Penale per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati e impugnati innanzi all'Autorità giudiziaria;
 - al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C..

Il Segretario	II Presidente
D'Elia	Bassolino



Giunta Regionale della Campania

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA N°5 del 16/02/09

AREA 14 - SETTORE 03 - SERVIZIO 01 Fasc. Di Stefano Antonella

Il sottoscritto arch. Massimo Pinto, nella qualità di Dirigente del Settore 03 — AGC 14 Trasporti e Viabilità, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore

Di Stefano Antonella, elettivamente domiciliato in Ischia, alla via Marone n. 6 presso studio Avv.ti Stefano Pettorino e Felice Pettorino

Oggetto della spesa

Causa civile iscritta al R.G. n. 3510/04 per il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. derivanti dal sinistro avvenuto in data 27/5/04 nel porto di Ischia

tipologia del debito fuori bilancio:

titolo esecutivo (sentenza)

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota n.100810 del 5/2/09 l'A.G.C. Avvocatura, Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso la sentenza del Giudice di Pace di Ischia n. 2925/08, resa nel giudizio Di Stefano Antonella c/Regione Campania e Comune di Ischia - R.G. n. 3510/04, notificata in forma esecutiva in data 23/1/09, con cui la Regione Campania è stata condannata al risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. subiti dal ricorrente a causa del sinistro avvenuto in data 27/5/04 nel porto di Ischia;

Con la citata sentenza la Regione Campania è stata condannata al pagamento della somma complessiva di € 1,354,79 oltre interessi legali dal 6/7/06 al saldo, nonché alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1,225,00, di cui € 75,00 per spese, € 600,00 per diritti, € 550,00 per onorario, nonché rimborso forfetario sull'importo degli onorari e dei diritti ex art. 14 L.p. ed IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Stefano Pettorino e Felice Pettorino per anticipo fattone;

In uno alla citata sentenza, la parte attrice ha notificato atto di significazione e pagamento, in forza del quale è richiesto il pagamento di ulteriori spese a titolo di "competenze precetto";

La competente Avvocatura, Settore Contenzioso Civile e Penale ha ritenuto non congrue le somme richieste nel predetto atto, alla luce delle vigenti norme in materia che pongono il termine dilatorio di 120 gg dalla notifica del titolo esecutivo per intraprendere l'azione di precetto in danno della P.A.:

Tenuto conto del dispositivo della sentenza di condanna (che si basa su una oggettiva responsabilità della Regione quale gestore e manutentore delle strutture portuali di rilievo regionale in cui ricade anche il Comune di Ischia) e tenuto conto della difficoltà di provare, in sede di gravame, il caso fortuito per l'esenzione da responsabilità, si è ritenuto di non proseguire nel giudizio di appello, e di dare pronta e tempestiva esecuzione al dispositivo della sentenza in argomento, al fine di non recare ulteriore aggravio di spesa alla Regione Campania. Atteso che la sentenza condanna la Regione a risarcire al ricorrente la somma complessiva di € 1.354,79 oltre interessi legali dal 6/7/06 al saldo, è stato calcolato l'importo di € 106,98 a titolo di interessi, maturati dal 6/7/06 al 23/5/09 (presumendo che il soddisfo avvenga entro 120 giorni dalla notifica in forma esecutiva della sentenza, avvenuta in data 23/1/09, come dichiarato dalla competente Avvocatura).

Grava pertanto sulla Regione Campania l'obbligo di pagamento della somma complessiva di € 3.120,32 (tremilacentoventi/32), così distinta: € 1.461,77 a titolo di risarcimento del danno (comprensiva di € 106,98 per interessi legali dal giorno della domanda al soddisfo); € 1.658,55 a titolo di spese, diritti e onorari di avvocato, comprensivi di IVA e CPA come per legge.

E'necessaria dunque, ai fini della soddisfazione delle pretese della parte vittoriosa in giudizio, il riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 47 comma 3 della L.R. n. 7/02 e ss.mm.ii., e l'attivazione della

procedura di cui alla D.G.R. n. 1078/07

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito

sentenza del Giudice di Pace di Ischia n. 2925/08

Epoca della prestazione:

verificarsi dell'evento dannoso da cui è scaturito obbligo di risarcimento per l'amministrazione: 27/5/2004

IMPORTI DOVUTI:

in favore della sig.ra Di Stefano Antonella

sorta capitale:	€ 1.354,79
interessi legali	€ 106,98
TOTALE	€ 1.461,77

spese processuali

spese	€ 75,00
diritti	€ 600,00
onorari	€ 550,00
rimborso 12,50% su diritti e onorari	€ 143.75
c.p.a. (2%)	€ 25,88
Iva (20%)	€ 263,92
TOTALE	1.658,55

TOTALE COMPLESSIVO DEBITO € 3.120,32 (€1.461,77 + € 1.658,55)

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- che il debito deve essere incluso fra quelli fuori bilancio perché obbligo di pagamento di somma di denaro (debito certo, liquido, esigibile) derivante da pronuncia giudiziaria di condanna ai sensi dell'art. 47, comma 3 della L.R. n. 7/02 e della D.G.R. n. 1731 del 30/10/06;
- che lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento di legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e pagamento di spese processuali liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che saranno effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 3.120,32

Allega la seguente documentazione : sentenza del Giudice di Pace di Ischia n. 2925/08

Il Dirigente del Servizio 01 Dott.ssa Maria Sofia Di Grado Il Dirigente del Settore arch. Massipro Pinto Il Coordinatore AGC 14 avv. Renato Capalbo DOH 'M

Gunta Regionale della

AREA 04 - SETTORE DI

Area Generale di Coordinamento Avvocatura Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2009, 0100810

del 05/02/2009 ora 13.13

Dest. Demanio maritimo, navigazione, porti aeroporti e opere maritime

XXXV/1/1 Demanto manttimo, navigazione, porti, aeroporti

e opere maritime

14 A.G.C. TRASPORTI E VIABILITA' 03 SETTORE DEMANIO MARITTIMO CENTRO DIREZIONALE - TORREC/3 NAPOLI

p.c. AVV. TI STEFANO E FELICE PETTORINO.

VIA V. MARONE, 6 80077 ISCHIA

TE 5,2 CD)

dott. D'Adame

OGGETTO: Giudizio Di Stefano Antonella c/Regione.

Con riferimento all'oggetto si rimette, per il conseguente provvedimento di liquidazione del dovuto, la sentenza n. 2925/08 del Giudice di Pace di Ischia, notificata ex a2dverso in forma esecutiva in data 23.01.2009, con riserva di far conoscere l'avviso dello scrivente in ordine alla sussistenza di motivi di gravame avverso la detta pronuncia,

Per ciò che invece concerne gli importi da liquidare in virtù della cennata pronuncia, si ritiene che non possano riconoscersi quelli indicati a titolo di diritti ed onorari nel c.d. "Atto di significazione di pagamento" notificato in uno alla stessa, e ciò alla luce della ratio della norma che, ponendo il termine dilatorio di gg. 120 non solo per la intrapresa della azione esecutiva ma anche per la notifica del precetto in danno della P.A., ha evidentemente inteso assegnare a quest'ultima uno spatium temporis adeguato per dare spontanea ottemperanza alle statuizioni giudiziali senza dover sopportare ulteriori, successivi oneri.

All. ut supra.

Il Dirigente del Settore Avv. Andrea Conte

U 02CP



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Ischia dott. Beniamina Di Noto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.3510 R.G. affari contenzioni dell'anno 2004.

TRA

DI STEFANO Antonella, nata a Procida (Na) il 22,04.1968 e residente, ivi alla via Bernardo Scotti Galletta n.21, elett.te dom.ta in Ischia, alla via V.Marone n.6, presso lo studio degli avv.ti Stefano Pettorino e Felice Pettorino che la rappresentano e difendono per mandato a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, dom.ta in Napoli alla via S.Lucia n.81, presso l' avv. Gaetano Cennamo dell'Avvocatura Regionale che la rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino rep.n.35093 del 17.09.2002 e di provvedimento autorizzativo

CONVENUTA

NONCHE'

COMUNE DI ISCHIA, , in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la carica presso la sede municipale ed elett.te, ivi, alla via Dello Stadio n.45 presso lo studio dell'avv. Antonio Pantalone che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, giusta delibera di G.M. n.349 del 24.12.04

CONVENUTO

OGGETTO: Risarcimento danni

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 04.06.2008

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con atto di citazione ritualmente notificato Di Stefano Antonella conveniva in giudizio la Regione Campania ed il Comune di Ischia, in persona dei respettivi legali rapp.ti p.t. onde ottenere il risarcimento dei danni subiti in data 27.05.2004, ore 12,00 ca., in Ischia, nello spazio antistante le biglietterie degli aliscafi, sul Terminal n.l degli aliscafi, lato via Isolino, allorche in procinto di acquistare il biglietto di imbarco per Procida, rovinava per terra procurandosi una profonda ferita lacero contusa al ginocchio con parziale perdita di sostanza ed un trauma contusivo al polso dx. Rilevata la responsabilità dei convenuti ex art.2051 c.c. per omessa manutenzione del pontile del detto Terminal, ed in ogni caso la loro responsabilità

N 35/0/04 KG N 2925/08 SENT N 3197/08 Cole.

U-1/4

1086 Mu

Ja

28 SELT. 2018



ex art.2043 c.c., l'attrice chiedeva la condanna dei convenuti, in solido ovvero di chi di ragione fra essi, al risarcimento di tutti i danni alla persona subiti per complessivi € 2580,00 comprensivi del danno biologico e morale oltre che degli interessi legali ed alla svalutazione monetaria dal di del fatto al saldo. Vinte le spese del giudizio.

Incardinatasi la lite, in data 19,01.2005 si costituiva Cancelleria la Regione Campania la quale chiedeva il rigetto della domanda attrice in quanto mammissibile, improcedibile nonché infondata in fatto ed in diritto e, comunque non provata con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite. Eccepiva in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva per essere la Regione titolare di mera potestà amministrativa sul pontile oggetto di causa e chiedeva, pertanto, la chiamata in causa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quale titolare delle strutture nell'ambito delle quali si sarebbe verificato il sinistro.

Si costituiva, altresi, il Comune di Ischia che a sua volta eccepiva, preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva perche il pontile ove si era verificato il sinistro era stato ricompresso nel demanio marittimo e dunque consegnato alla Capitaneria di Porto in virtù di testimoniale di stato del 19.05.2004. Negava pertanto sia la propria legittimazione che quella della Regione Campania e concludeva per la declaratoria di cerenza di sua legittamazione passiva e condanna dell'attrice al rimborso delle spese del giudizio.

Ammessa ed espletata prova per testi, all'udienza del 04.06.2008 la causa, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, veniva riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La controversia in esame involge l'accertamento della responsabilità delle P.A. convenute in ordine all'occorso in danno dell'attrice Di Stefano Antonella in data 27.05.2004, in Ischia, lungo il pontile del Terminal I degli aliscafi, allorche essa attrice riportava lesioni personali a seguito di una caduta al suolo.

Nel merito va, preliminarmente, rilevata la legittimazione passiva della Regione convenuta che non risulta adeguatamente contestata nonostante la richiesta, in comparsa di risposta, di chiamata in causa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, richiesta disattesa dal giudicante, atteso che la medesima Regione nella comparsa di risposta afferma che il detto Ministero è chiamato a svolgere funzioni di polizia giudiziaria marittima con la conseguenza che detto Ministero non sarebbe stato, pertanto, passivamente legittimato nel giudizio de quo nel quale sostanzialmente l'attore sostiene la violazione del dovere di custodia e manutenzione della Banchina Olimpica da parte della convenuta Regione.

In ogni caso, contrariamente a quanto rilevato dalla convenuta Regione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 5, legge n. 84/94, dell'articolo 2, legge n.

59/97, degli articoli da 1 a 3 e 6, D.L. n. 422/97 nonché degli articoli 104 e 105, D.L. n. 112/98, risultano in capo alle Regioni le funzioni di programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale quale è appunto il porto di Ischia in base al DPR n.8/72.

Ció d'altronde risulta anche dalla missiva a firma del dirigente del Settore Demanio Marittimo della Regione, depositata dall'attrice, laddove espressamente si afferma che la Regione "espleta la propria competenza amministrativa e gestoria" sul pontile de quo in base alle norme ivi richiamate.

Da quanto innanzi rilevato discende, anche, il rigetto della domanda nei confronti del Comune di Ischia non avendo fornito l'attrice alcuna valida prova in ordine alla titolarità passiva del rapporto controverso in capo alla detta convenuta.

Tenunto conto, tuttavia, delle difficoltà di individuazione del legittimato passivo anche sulla base delle difese del Comune convenuto, si reputa sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese relative al rapporto processuale fra l'attrice ed il Comune di Ischia.

Viceversa, ammissibile e fondata per quanto innanzi si appalesa la domanda spiegata dall'attore nei confronti della convenuta Regione.

In ordine ai fatti denunciati, va rilevato che dalle dichiarazioni rese dalla testimone escussa, sig.ra Ambrosino Emilia, emerge che: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione l'attrice Di Stefano nel percorrere il pontile coperto da grate metalliche cadeva al suolo "a causa di una grata metallica mal fissata ai suoi sostegni". La Di Stefano, invero, "incagliava la scarpa tra le due grate perdendo l'equilibrio e cadendo rovinosamente a terra". La testimone chiariva, poi, che l'attrice a seguito della caduta "accusò un forte dolore al ginocchio e si verificò una copiosa fuoriuscita di sangue dal ginocchio, nonchédolori al polso"; che la terita fu tamponata e sommariamente medicata con compresse emostatiche a bordo dell'aliscafo sul quale l'attrice si imbarcò per raggiungere Procida, ove abitava; che giunti a Procida fu necessario ricorrere al Pronto soccorso per una medicazione adeguata giacchè "il taglio era molto profondo ...si intravedeva addirittura l'osso"; infine la teste chiariva che a seguito del sinistro l'attrice aveva dovuto attrontare un lungo periodo di riposo e cure ed aveva lungamente zoppicato.

Tanto accertato, questo giudicante ritiene che la fattispecie de qua debba essere inquadrata nel paradigma legale dell'art.2051 c.c. secondo cui "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito".

Giurisprudenza costante condiziona, invero, l' operatività della presunzione stabilita dall'art. 2051 c.c., nei confronti della P.A., alla verifica che, in concreto,



l'ente pubblico sia in grado di escreitare effettivi poteri di controllo sul bene demaniale sicche l'art. 2051 c.c. viene ritenuto applicabile anche nei confronti della P.A. con riguardo ai beni demaniali qualora, pur se tali beni siano oggetto di un uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini, la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (cfr. per l'enunciazione del principio, fra le altre, Cass. 27 dicembre 1995, n. 13114.

Nel caso in esame, è in primo luogo da escludere che le dimensioni del Porto di Ischia e segnatamente del "Terminal 1" degli aliscafi fossero tali da impedire o da rendere in concreto difficoltoso il controllo da parte dei soggetti preposti. A ciò si aggiunga che l'incidente per cui è causa avvenne al momento dell'imbarco degli aliscafi (cfr. teste) e lungo il pontile di accesso, e cioè in un momento ed in un luogo ordinariamente connotati, da una certa confusione sicchè non può ragionevolmente consentirsi all'ente proprietario del Porto di sottrarsi alla presunzione gravante sul custode allorché un evento lesivo della incolumità avvenga in occasione di un conomeno assolutamente tipico dell'uso e della funzione cui la zona è preposta.

Ricostruita nei termini suesposti la disciplina applicabile alla fattispecie, va osservato come l'istruttoria espletata non ha evidenziato la sussistenza dei presupposti liberatori del caso fortuito richiesti dall'art.2051 c.c. ai fini dell'esonero della responsabilità del custode, ed ha evidenziato, anzi, profiii di palese responsabilità della Regione convenuta atteso che è risultato provato che le griglie di calpesti non erano saldamente ancorate ed erano, in ogni caso, inadatte all'uso cui erato destinate atteso che l'attrice vi rimase impigliata con un tacco.

Into rilevato ed accertata, per quanto innanzi, la necessità della custodia della Regione sui luoghi oggetto del sinistro ed, altresi, il nesso causale tra il danno lamentato dall'attrice e la cosa oggetto della custodia, non avendo la Regione provato, l'esistenza della esimente di cui all'art.2051 c.c., deve dichiararsi la sua esclusiva responsabilità in ordine ai danni subiti dall'attrice con conseguente condanna della Regione Campania al risarcimento dei danni subiti da Di Stefano Antonella a seguito dei fatti oggetto di causa.

Passando alla quantificazione dei danni subiti dall'attrice va rilevato che la prova espletata ha evidenziato che effettivamente la Di Stefano a seguito del sinistro ebbe a subire i danni alla persona.

Ció chiarito, va rilevato che dalla documentazione medica in atti è emerso che la Di Stefano, che aveva 36 anni all'epoca del sinistro, riportò, in conseguenza dello stesso, "ferita lacero contusa al ginocchio con parziale perdita di sostanza ed un trauma contusivo al polso dx." giudicati guaribili in gg.7 s.c. (cfr. referto Pronto Soccorso ASL NA2 Presidio di Procida). Tenuto conto della documentazione



l'attrice riportò una ferita al ginocchio destro ed una contusione al polso che determinarono un'inabilità temporanea totale di 7 gg.ni ed un'inabilità temporanea parziale di ulteriori 7 gg.ni al 50%, dovendo presumersi sulla base delle lesioni subite che successivamente al periodo di invalidità totale l'attrice abbia dovuto affrontare un periodo nel quale ha potuto espletare le proprie attività quotidiane schbene con notevole sofferenza e disagio causati dagli esiti ancora recenti del trauma subito. Va inoltre rilevato che dall'evento traumatico de quo residuò un palese danno estetico (cfr. all'uopo fotografie prodotte dall'attrice nelle quali si evidenzia una vistosa cicatrice discromica sul ginocchio sin.) che questo giudicante, tenuto conto che il danno estetico può essere considerato una componente del danno biologico e tenuto conto dell'età, del sesso, della professione dell'infortunata e dei criteri di valutazione dei danni in materia di r.c., ritiene di fissare al 1%.

Il risarcimento dei danni alla persona subiti dall'attrice va, pertanto, determinato, sulla base dei criteri di liquidazione in tema di danno biologico di lieve entità di cui Codice delle Assicurazioni, applicabili anche all'ipotesi de qua, nel modo che grue: a) a titolo di danno biologico inteso come lesione dell'integrità psicofisica della persona e della generica capacità lavorativa avuto riguardo all'età dell'attrice al momento del sinistro (36 anni) ed alla percentuale di invalidità accertata, è riconosciuto l'importo di euro 627,23; b) a titolo di invalidità temporanea assoluta è riconosciuto l'importo di euro 285,04 (euro 40,72 x 7 gg.ni); e) a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% è riconosciuto l'importo di euro 142,52 (euro 20,36 x 7 gg.ni).

Compete, altresì, il ristoro del danno morale, attesa la rilevanza penale del fatto illecito e la prova della responsabilità della convenuta. Detto danno viene determinato in via equitativa in euro 300,00.

()gni ulteriore richiesta di danni avanzata dall'attore va, viceversa, rigettata in quanto non provata.

Conclusivamente, la complessiva somma dovuta all'attrice a titolo di risarcimento danni alla persona ammonta a complessivi euro 1.354,79, liquidati all'attualità.

Sulla intera somma come innanzi determinata vanno poi calcolati gli interessi legali dal periodo intermedio tra il fatto e la decisione (06.07.2006), al saldo.

le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Ischia definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:



- Accoglie la domanda spiegata da Di Stefano Antonella nei confronti della Regione Campania dichiarando la responsabilità della convenuta in ordine ai danni fisici dalla stessa subiti a seguito del sinistro per cui è causa e per l'effetto;
- 2) condanna la Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, al pagamento in favore di Di Stefano Antonella della somma complessiva di euro 1.354,79 oltre interessi legali dal 06.07,2006 al saldo, nonche alla rifusione della spese del presente giudizio liquidate in complessivi euro 1.225,00 di cui euro 75,00 per spese, euro 600,00 per diritti, euro 550,00 per onorario, nonché rimborso forfetario sull'importo degli onorari e dei diritti ex art.14 1..p., ed IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Stefano Pettorino e Felice Pettorino per anticipo fattone.
- Rigetta la domanda spiegata dall'attrice nei confronti del Comune di Ischia.
 compensando tra le dette parti le spese del giudizio.

Cosi deciso in Ischia il 10.09.2008

M GIUDICE DI PACE

INTEREST CO

mmamun (

POODE STATE OF ISCH

00 7 2 TOT





Avv. Felice Pettorino & Avv. Stefano Pettorino

Via V. Marone n°6 - 80077 Ischia (NA)

Tel/fax 081992042

Atto di significazione di pagamento

Di Stefano Antonella rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Felice Pettorino e Stefano Pettorino elett.te domiciliata in Ischia, alla Via V.Marone n°6, presso il loro studio- giusta mandato a margine della citazione -

premesso

- Che, con sentenza n°2525 del 22/10/2008, munita di formula esecutiva il 20/01/2008, il Giudice di Pace di Ischia Dr.ssa di Noto condannava la Regione Campania in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale al pagamento in favore di Di Stefano Antonella della somma di €.1354,79 oltre intressi legali dal 06/07/2006 al saldo, nonché alla refusione delle spese del giudizio liquidate in €.1225,00 di cui €.75,00 per spese, €.600,00 per diritti, €.550,00 per onorario,nonché rimborso forfettario sull'importo degli onorari e dei diritti ex art.14 L.p. ed Iva e Cpa come per legge, con attribuzione agli avvocati Felice e Stefano Pettorino per anticipo fattone;
- Che,la sentenza de qua viene notificata in forma esecutiva, unitamente al presente atto.

Tanto premesso e ritenuto, gli istanti, in virtù del predetto titolo esecutivo

significano



alla Regione Campania in persona del suo legale rapp te p.t. con sede in Napoli alla Via S. Lucia n°81 di voler provvedere, nel domicilio eletto, al pagamento nel termine di legge di giorni 120 delle seguenti somme:

Prestazione	Competenze
Posizione ed archivio	45,00
Disamina	11,00
Accesso alla cancellleri	a 11,00
Registrazione sentenza	e costo 11,00
Accesso all\'Ufficio Reg	istro 11,00
Richiesta copie esecutiv	ve 11,00
Ritiro copie sentenza	11,00
Accesso alla Cancelleria	a 11,00
Disamina titolo esecutiv	0 11,00
Richiesta notifica senter	nza 11,00
Ritiro ed esame relata	11,00
Accesso ufficio notifiche	11,00
Scritturazione e collazio	ne 14,00
Totale	€. 190,00

Riepilogo

Competenze precetto (diritti + onorari) € 190,00 + sorte creditizia a sommare come liquidata in sentenza comprensiva di interessi legali di €.91,07 pari ad € 1,445,86 =

Totale da pagare €. 1635,86

Vision Vision

Nis.

Ischia, 22/01/2009,

Avv. Felice Petterino

Avv Sterano Pettorino

Si notifichi a:

Regione Campania in persona del Presidente p.t. della giunta Regionale con sede in Napoli alla Via S. Lucia n°81 - cap 80132

> 10:00:00:00 10:00:00:00 10:00:00 10:00:00 10:00:00 10:00:00 10:00:00 10:00:00 10:00:00 10:00:00 10:00:00 10:00:00 10:00:00 10:00:00 10:00:00 10:00

Avv. Felice Pettorino & Avv. Stefano Pettorino
Via V. Marone n°6 - 80077 Ischia (NA)
Tel/fax 081992042

Atto di significazione di pagamento

Avv. Felice Pettorino e Stefano Pettorino, rappresentati e difesi da se stessi –attributari - elett.te domiciliato in Ischia, alla Via V.Marone n°6, presso il loro studio-

premesso

- che, con sentenza n°2525 dei 22/10/2008, munita di formula esecutiva il 20/01/2008, il Giudice di Pace di Ischia Dr.ssa di Noto condannava la Regione Campania in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale al pagamento in favore di Di Stefano Antonella della somma di €.1354,79 oltre intressi legali dal 06/07/2006 al salc'o, nonché alla refusione delle spese del giudizio liquidate in €.1225,00 di cui €.75,00 per spese, €.600.00 per diritti, €.550,00 per onorario,nonché rimborso forfettario sull'importo degli onorari e dei diritti ex art.14 L.p. ed Iva e Cpa come per legge, con attribuzione agli avvocati Felice e Stefano Pettorino per anticipo fattone;
- che,la sentenza de qua viene notificata in forma esecutiva, unitamente al presente atto.

Tanto premesso e ritenuto, gli istanti, in virtù del predetto titolo esecutivo

significano

alla Regione Campania in persona del suo legale rapp.te p.t. con sede in Napoli alla Via S. Lucia n°81 di voler provvedere, nel



domicilio eletto, al pagamento nel termine di legge di giorni 120 delle seguenti somme:

Prestazione		Competenze	
	Posizione ed archivio	45,00	
	Disamina	11,00	
	Accesso alla cancellleria	11,00	
	Registrazione sentenza e cos	sto 11,00	
	Accesso all\'Ufficio Registro	11,00	
	Richiesta copie esecutive	11,00	
	Ritiro copie sentenza	11,00	
	Accesso alla Cancelleria	11,00	
	Disamina titolo esecutivo	11,00	
	Richiesta notifica sentenza	11,00	
	Ritiro ed esame relata	11,00	
	Accesso ufficio notifiche	11,00	
	Scritturazione e collazione	14,00	
	Consultazioni con il cliente	45,00	
	Corrispondenza informativa	45,00	
	Onorario atto di significazione	28,00	
	Totale	€. 298,00	

Riepilogo

Competenze precetto (diritti + onorari) €.298,00 + 12,5% Rimborso spese generali su €.298,00 €.37,25 +

2% Cassa Nazionale Avvocati €. 6,71 =

Totale Imponibile €. 341,96 +

2% Cassa Nazionale Avvocati €. 6,71 =

Totale Imponibile €. 341,96 +

ih .

Iva 20% €.68,39 +

Totale €. 410,35 +

Sorte creditizia a sommare come liquidata in sentenza comprensiva di spese generali iva e cpa €. 1.686,00 =

Totale da pagare €. 2.096,35

Ischia, 22/01/2009

Avv Stefano Pettorino

Si notifichi a:

Regione Campania in persona del Presidente p.t. della giunta Regionale con sede in Napoli alla Via S. Lucia n°81 - cap 80132